



# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

## CORPO POLIZIA LOCALE

Ufficio Vigilanza e Polizia Amministrativa

24055 Via Bergamo n° 2 – Tel. 035/4872359 – Fax 035/899686

e-mail [polizialocale@comune.colognoalserio.bg.it](mailto:polizialocale@comune.colognoalserio.bg.it)

### REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

##### Art. 1

##### (Finalità ed Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di **Protezione Civile** afferenti al **Comune di Cologno al Serio** anche allo scopo di ottimizzare e regolamentare gli interventi in materia di Protezione Civile in caso di eventi calamitosi oltre che di avviare attività di prevenzione relativamente alle differenti ipotesi di rischio.

Le prescrizioni del presente Regolamento si applicano integralmente per disciplinare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture comunali.

#### Capo II

#### ORGANI E STRUTTURE

##### Art. 2

##### (Struttura Comunale di Protezione Civile)

Il Comune di Cologno al Serio, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, catastrofici o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla Legge Regionale del 22 maggio 2004 n. 16, assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di un struttura comunale di Protezione Civile, a carattere permanente.

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della legge n. 225/92, è l'autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

La "Struttura di Protezione Civile comunale" è composta:

- a) dal Sindaco (o suo delegato) che lo presiede;
- b) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) dal Comandante della Polizia Locale (o suo delegato);
- d) dal Referente / Coordinatore del Gruppo Volontari Comunale di Protezione Civile;
- e) dal Rappresentante delle Forze dell'Ordine del luogo (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato);
- f) Dai Responsabili delle altre aree comunali.

Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco costituisce, assume la direzione e coordina la "Struttura di Protezione Civile comunale" per garantire sia la gestione della crisi che il superamento dell'emergenza. La Struttura di Protezione Civile comunale è convocata dal Sindaco o suo delegato mediante ogni sistema di comunicazione.

E' facoltà del Sindaco chiamare a partecipare ai lavori membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici. I Componenti esterni, a supporto della "Struttura di Protezione Civile comunale" sono nominati dal Sindaco. I Componenti interni ed esterni possono delegare i loro sostituti a partecipare alle riunioni della Struttura di Protezione Civile Comunale.

E' facoltà del Sindaco di istituire un Referente Operativo Comunale i cui compiti sono normati dalla D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007;

In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento della Provincia o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi



la cui evoluzione configuri casistica di cui all'articolo 2, lettere "b" e "c"), della Legge 225/1992, la "Struttura di Protezione Civile comunale" assicura il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici provinciali e/o prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

Gli uffici comunali assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento Struttura di Protezione Civile comunale nelle situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale.

**Art. 3**  
**(Servizio di Reperibilità)**

La reperibilità nei confronti della Provincia di Bergamo e degli altri Enti superiori competenti, viene espletata dal Sindaco o suo delegato.

**Art. 4**  
**(Sala Operativa)**

La Sala Operativa della "Struttura di Protezione Civile Comunale" è insediata presso la Sede Comunale sita in Via Rocca 2.

**Art. 5**  
**(Volontariato)**

In virtù della L.R. 22 maggio 2004 n. 16, l'Ente si avvarrà del personale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Cologno al Serio, disciplinato secondo le disposizioni di cui al presente regolamento al fine di collaborare, di coadiuvare ed integrare il personale dell'Ente in caso di calamità o negli altri casi previsti dal presente regolamento. Sono sempre fattibili collaborazioni normate all'interno di apposite convenzioni con altri gruppi comunali o associazioni di volontariato.

**Art. 6**  
**(Esercitazioni)**

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili sarà cura del Sindaco del Comune o suo delegato, prendere tutte le iniziative utili per inserire la struttura comunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezione programmati dagli organi Comunali, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

**Capo III**  
**GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

**Art. 7**  
**(Adesione al gruppo comunale volontari di p.c.)**

E' costituito presso la sede comunale, il gruppo comunale di volontari di protezione civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza. L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco e al superamento di corso base previsto. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.



## **Art. 8**

### **(Ruolo e funzioni del Sindaco)**

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- Garantire turni di reperibilità propri, dell'ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
- Curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- Gestire il costante aggiornamento dei fatti relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente.
- Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Il Sindaco è garante e del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

## **Art. 9**

### **(Formazione ed Addestramento dei volontari)**

I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Regione Lombardia –U.O. protezione civile- o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici delle Direzioni Generali regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., Corpo Forestale dello Stato, ecc. o altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti Istituzionali cui attengono, siano ritenuti idonei. I volontari potranno organizzare autonomamente corsi di aggiornamento, di specializzazione ed esercitazioni, previa autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore delegato.

## **Art. 10**

### **(Direzione e coordinamento in caso di emergenze)**

Il gruppo comunale volontari di protezione civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

## **Art. 11**

### **(Obblighi dei volontari)**

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

## **Art. 12**

### **(Diritti e benefici)**

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, purché il Gruppo comunale di protezione civile sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri,



saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11/08/91 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
  - spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art.10 del D.P.R. 194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
  - eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
  - altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.
- ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

#### **Art. 13**

##### **(Appartenenza al gruppo volontari – sospensione - rinuncia)**

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, e nel caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile. Ogni volontario potrà rinunciare all'iscrizione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco ed al Coordinatore del Gruppo. In caso di rinuncia l'Ente provvederà alla cancellazione dal Gruppo ed alla richiesta della restituzione di tutto il materiale dato in dotazione per l'attività di volontariato.

#### **Art. 14**

##### **(Risorse)**

Il Gruppo si avvarrà per il suo funzionamento di materiale ed attrezzature messe a disposizione da enti pubblici e privati, dall'Amministrazione comunale in comodato d'uso, oppure donate da privati cittadini.

Ogni assegnazione avverrà a seguito della compilazione di apposito verbale di consegna.

Ogni anno l'Amministrazione comunale provvederà allo stanziamento a bilancio di una somma la cui destinazione sarà adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento.

Entro la fine di ogni anno, il Coordinatore, sentito tutti i volontari, provvederà a consegnare richiesta scritta e motivata di attrezzature e quant'altro riterrà utile all'espletamento delle attività istituzionali del Gruppo.

Per quanto riguarda le donazioni di beni immobili e/o mobili, anche di modico valore, si rinvia a quanto stabilito dal codice civile.

I relativi beni saranno acquisiti al patrimonio del Comune.

Le attrezzature assegnate dovranno essere mantenute in perfetta efficienza, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico dell'Area comunale preposta.



## **Art. 15** **(Vestiaro)**

Il personale volontario del gruppo comunale verrà dotato di apposita uniforme e di simboli identificativi, conformi alle disposizioni nazionali e regionali, che verrà consegnata a termine di apposito corso di addestramento da svolgersi a carico dell'ente. Nel frattempo verrà dotato di indumenti di protezione minimi al fine dell'operatività.

## **Art. 16** **(Obiettivi)**

Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione civile è parte del Sistema comunale di Protezione civile. I volontari prestano la loro opera gratuitamente, senza fini di lucro, senza vantaggi politici o personali:

- nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino;
- in supporto all'Amministrazione comunale, durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni locali e per la predisposizione del piano comunale di Protezione civile;
- in attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione, anche nelle scuole.

Gli appartenenti al Gruppo saranno tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, garantendo la disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità. Il Gruppo Comunale verrà attivato in caso di calamità naturale, o negli altri casi previsti dal regolamento, con le modalità previste dalle procedure operative del Piano comunale di Protezione Civile, in relazione alle diverse tipologie d'intervento.

I volontari dovranno svolgere il compito loro assegnato con efficacia e disciplina, a qualunque livello della catena dei soccorsi si troveranno ad operare, secondo le disposizioni impartite dall'autorità responsabile:

- partecipazione diretta alle operazioni di soccorso;
- assistenza alla popolazione;
- attività tecniche e logistiche.

Il Gruppo in eventi particolari potrà intervenire ed operare di sua iniziativa previa autorizzazione anche verbale, in tal caso ne dovrà dare comunicazione al Sindaco (o suo delegato) immediatamente, ovvero successivamente entro e non oltre le 48 ore.

Di tutte le attività svolte dal Gruppo dovrà essere stesa apposita relazione a cura del Coordinatore del Gruppo e comunque da lui controfirmata.

Eventuali interventi richiesti al di fuori del territorio comunale, potranno essere effettuati previa autorizzazione del Sindaco quale Responsabile unico del Gruppo, al quale potranno essere inviate richieste per aderire ad iniziative a livello regionale o nazionale, nonché per interventi al verificarsi di emergenze o grandi eventi su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.

Il Gruppo o singoli volontari potranno inoltre, previa autorizzazione del Sindaco, promuovere o aderire ad iniziative, anche all'esterno dell'ambito comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze fra gli Enti, le Associazioni, i Gruppi di volontariato operanti nella Protezione Civile.

L'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.

Il Gruppo, per tutte le attività che non siano strettamente collegate alla gestione dei servizi di protezione Civile, potrà svolgere, anche autonomamente, attività associativa e di promozione sociale nei seguenti settori:

- informazione, addestramento e formazione degli appartenenti al Gruppo;
- partecipazione a manifestazioni varie di interesse associativo;
- attività di carattere sociale, civile e culturale, finalizzata al consolidamento e rafforzamento della coesione del Gruppo;
- attività di propaganda e sensibilizzazione alla popolazione;
- attività di promozione sportiva;
- iniziative di autofinanziamento dei mezzi, delle attrezzature, delle dotazioni e delle attività;
- erogazione di attività inerenti pubblici servizi o servizi di utilità sociale, di iniziativa oppure su

diretta richiesta dell'Amministrazione Comunale, previa adozione di appositi provvedimenti.

Essi non potranno svolgere, in qualità di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con i valori e le finalità sopra indicate.

I volontari si impegneranno, in base alle proprie disponibilità, a partecipare puntualmente agli impegni presi, avvisando in tempo utile in caso di assenza per giustificato motivo.

In ogni caso ogni volontario sarà tenuto a partecipare alle riunioni ed attività del Gruppo fatte salve particolari condizioni che ostino alla partecipazione. In caso di inadempienza, senza giustificato motivo, il volontario verrà temporaneamente sospeso.

I volontari indosseranno l'uniforme indicata a seconda dell'attività da espletare, attueranno tutte le precauzioni in materia di infortuni, avvalendosi delle protezioni individuali in dotazione. I volontari cureranno inoltre l'uniformità della divisa con gli altri appartenenti al gruppo.

In caso di impedimento momentaneo nell'espletamento del proprio ruolo i volontari saranno tenuti a comunicare, anche verbalmente, al Coordinatore del Gruppo la durata del periodo di inattività.

### **Art. 17**

#### **(Responsabilità e Coordinamento del Gruppo)**

Il Sindaco, è il responsabile unico del Gruppo, sarà garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento e nominerà il coordinatore, eletto a maggioranza dall'Assemblea dei Volontari, che avrà la responsabilità del Gruppo durante la sua attività, manterrà la carica annualmente e potrà essere rieletto.

Il Coordinatore avrà i seguenti compiti:

- dovrà riferire in ordine all'attività svolta dal Gruppo;
- sarà responsabile della manutenzione e tenuta in efficienza del materiale e delle attrezzature assegnate;
- dovrà coordinare il Gruppo sulla base delle indicazioni del Sindaco;
- dovrà rappresentare il Gruppo nelle relazioni con altri Enti o Gruppi Comunali;
- dovrà curare le relazioni di tutte le attività svolte dal Gruppo.

Il Coordinatore dovrà essere scelto preferibilmente tra:

- appartenenti al gruppo comunale con almeno tre anni di esperienza;
- ex appartenenti alle Forze di Polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Polizia Municipale;
- soggetti attivi o in quiescenza con esperienze aziendali di coordinamento e responsabilità.

Il Coordinatore non potrà appartenere a qualsiasi altra organizzazione di volontariato.

Il Sindaco nominerà un vice-coordinatore, su proposta del coordinatore, che dovrà coadiuvarlo nell'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo.

Con provvedimento motivato il Sindaco potrà proporre lo scioglimento del Gruppo.

### **Art. 18**

#### **(Sanzioni)**

Il coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

I volontari, aderendo al Gruppo comunale, accettano di rispettare il presente Regolamento e quello interno del Gruppo.

Le infrazioni comporteranno la sospensione temporanea, in via precauzionale, decisa dal Comitato Comunale di Protezione Civile ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione sentito l'interessato ed il coordinatore del Gruppo.

L'espulsione dal Gruppo sarà determinata automaticamente:

- in caso di inattività assoluta per un anno consecutivo, senza giustificato motivo;
- per i volontari che tengano un comportamento nei confronti degli altri volontari e dei cittadini tale da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del Gruppo;
- per i volontari che danneggino con dolo mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.

La sospensione temporanea e l'espulsione dal Gruppo saranno comunicati per iscritto. Entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuta espulsione il volontario dovrà provvedere alla restituzione del materiale personale, pulito ed in perfetto ordine.



Avverso il provvedimento di espulsione entro trenta giorni è ammesso ricorso al TAR del luogo competente.

#### **Capo IV EVENTI CALAMITOSI**

##### **Art. 19 (Adempimenti)**

Al verificarsi di un'emergenza nell'ambito del Territorio Comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del personale tecnico comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile provvederà con tutti i mezzi a disposizione ed in conformità con il Piano Comunale di Protezione Civile.

##### **Art. 20 (Piano Comunale di Protezione Civile)**

Il Piano Comunale di Protezione Civile elenca le risorse umane e i materiali e le procedure per l'adempimento e i primi soccorsi. L'aggiornamento del Piano è da effettuarsi a cura dei Servizi Tecnici Comunali con cadenza almeno annuale.

#### **Capo V DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 21 (Pubblicità del Regolamento)**

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

##### **Art. 22 (Notificazione del Regolamento)**

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia di Bergamo. Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Bergamo.

##### **Art. 23 (Leggi ed Atti Regolamentari)**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento, saranno osservate le norme contenute nella Legge 24 febbraio 1992 n. 225, nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nella Legge Regionale 22 maggio 2004 n. 16 e dalle Direttive regionali in materia di Protezione Civile.




Approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 99 del 16.06.2010, pubblicata all'Albo comunale il 23.06.2010 e sino al 08.07.2010, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, il 03.07.2010.

Dalla Residenza comunale, addì 05.07.2010

IL SINDACO

(Roberto Legramanti)

*Roberto Legramanti*



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Fortunato Vittorio)

*Fortunato Vittorio*

